

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Luisa Vasile Presidente

Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice

Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est.

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. r.g. 1090/2023 P.U. promosso da:

* con sede legale in MILANO (MI) *;

Contro * in persona del Commissario Giudiziale Dott. *

Oggetto: omologazione di concordato preventivo ha pronunciato all'esito dell'udienza tenutasi innanzi al Collegio in data 12 dicembre 2024 la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 48 comma 3 CCII

La RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULLE ADESIONI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DELL'ART. 110 CCII depositata per via telematica dal Commissario giudiziale Dott. * in data 14.10.2024, ha così concluso: "...omissis... Si evidenzia, in conclusione, che per tutte le cinque classi è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e che pertanto tutte le classi hanno votato a favore del concordato".

Il C.G. ha dato atto che nell'intervallo temporale previsto, l'espressione del voto da parte dei creditori è avvenuta senza criticità.

L'esito delle votazioni ha consentito di constatare che risulta verificata positivamente la condizione di cui all'articolo 109, comma 5, CCII, il quale prevede che "il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore".

In termini sintetici, l'esito della votazione è rappresentato nella tabella che segue.

I dati che vi sono esposti evidenziano che per tutte le cinque classi è stata raggiunta (ampiamente) la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, pertanto, che tutte le classi hanno votato a favore del concordato.

A norma dell'art. 112 comma 1 lettera f) CCII il Tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale (quale è quello proposto dalla ricorrente) solo ove tutte le classi abbiano votato favorevolmente.

Il concordato in continuità aziendale risulta pertanto approvato all'unanimità delle classi ai sensi dell'art. 109 CCII.

Visti gli artt. 48, 109, 110, 112 CCII, il Tribunale ha ritenuto di dover fissare udienza in camera di Consiglio in data 17-21 ottobre 2024 per il giudizio di omologazione, disponendo che il decreto fosse iscritto presso l'Ufficio del RR II dove l'imprenditore ha la sede legale (se differisce da quella effettiva, anche presso l'Ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta) nonché notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, dandone idonea prova al più presto con * deposito telematico; avvertendo che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono proporre opposizione mediante memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza; avvertendo il CG che avrebbe dovuto depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza; avvertendo il debitore della facoltà di depositare memoria fino a due giorni prima dell'udienza; disponendo che il provvedimento di fissazione venisse pubblicato a

norma dell'art. 48 CCII e notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del presente decreto; disponendo infine la comunicazione a cura della cancelleria alla società debitrice, al commissario giudiziale.

La società ricorrente ha depositato memoria di costituzione nel presente giudizio di omologazione in data 10 dicembre 2024, come previsto entro due giorni prima dell'udienza fissata innanzi al Collegio esponendo quanto segue ed insistendo per l'omologazione dello strumento di regolazione della crisi:

“...con decreto in data 17 ottobre 2024, pubblicato in data 21 ottobre 2024 (il "Decreto"), l'intestato Tribunale di Milano ha rilevato che la procedura di concordato in continuità aziendale della * ("CEA" o la "Società") risulta approvata dalla unanimità delle classi ai sensi dell'art. 109 CCII;

- con il medesimo Decreto, il Tribunale ha fissato l'udienza di omologa in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale alla data del 12 dicembre 2024, ore 12:00;

- nel termine fissato dal Tribunale, in data 22 ottobre 2024 la Società ha notificato il Decreto al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti socc. * * e * (cfr. docc. 1 e 2);

- il medesimo Decreto è stato pubblicato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ove ha sede la Società ai sensi dell'art. 48, primo comma, CCII;

- nel termine di cui all'art. 48, secondo comma, CCII, nessuno ha proposto opposizione all'omologazione del concordato preventivo di CEA;

- in data 3 dicembre 2024 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 48, secondo comma, CCII, confermando la sussistenza delle "condizioni di ritualità della proposta che hanno determinato l'apertura della procedura da parte del Tribunale e che non sono emersi fatti o circostanze che * conducano a ritenere non verificate positivamente le condizioni stabilite per l'omologazione del concordato" (cfr. parere CG del 3 dicembre 2024, p. 20).

TUTTO CIÒ PREMESSO

nel rispetto dei termini di cui all'art. 48, secondo comma, CCII, con la presente memoria difensiva la soc. * come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, INSISTE affinché l'Ill.mo Tribunale omologhi il concordato preventivo della soc. * ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 112 CCII.” In data 22 ottobre 2024, con nota di deposito telematico, la società ricorrente aveva dato prova della notifica debitamente consegnata a mezzo PEC a tutti i creditori dissenzienti agli indirizzi estratti da INIPEC ovvero * * * nonché al Commissario Giudiziale Dott. PIERLUIGI BENIGNO in pari data 22 ottobre 2024 e quindi tempestivamente.

Non sono necessarie pertanto le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ai creditori dissenzienti ex lege in quanto non hanno espresso il consenso espresso ma sono rimasti “silenti”, che non sono considerati a tal fine esplicitamente dissenzienti, ma per i quali vale la normale pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ex art. 48 comma 1 ccii anche iscritto presso il registro delle imprese (vedi l'orientamento risalente qui condiviso del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2017 est. Dr. A. Zuliani, secondo il quale il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.).

Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione, come attestato dal direttore di cancelleria in data 10 dicembre 2024, in vista dell'udienza fissata in data 12 dicembre 2024:

Dalla consultazione nel registro informatico SIECIC della procedura Ricorso per ammissione Concordato preventivo R.G. n. 1090-1/2023 a carico di * si attesta che alla data del 10 dicembre

2024 non risultano essere state acquisite opposizioni di creditori dissenzienti ex art. 48 secondo comma CCII.

Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112 comma 1 CCII, ovvero la fattibilità del piano e le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza.

Tutte le classi hanno votato favorevolmente, come detto, risultando integrato il primo requisito previsto dall'art. 112 comma 1 lettera f) CCIII, in caso di concordato in continuità aziendale, senza necessità di analisi dei presupposti ex art. 112 comma 2 CCII.

Esaminati già in precedenza con provvedimento che integralmente si richiama (decreto collegiale di apertura deliberato il 2 maggio 2024, depositato in data 20 maggio 2024) l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'esito del voto, va ora vagliata la fattibilità del piano in continuità, intesa come non manifesta inettitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo di risanamento.

In punto di fattibilità giuridica ed economica il Commissario Giudiziale, con motivazione diffusa, nella relazione finale e parere motivato in vista dell'udienza di omologazione, ha argomentato il suo parere positivo sul perseguimento degli * obiettivi di piano, nonché ha ribadito la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria:

“...OMISSIS...Per quanto attiene ai tempi previsti per l'effettuazione dei riparti, ipotizzando in via meramente indicativa come data presunta di omologa il 31 dicembre 2024, si può assumere che essi potrebbero avvenire come segue.

Si ritiene utile confermare che:

- è già avvenuto il versamento sul conto corrente della procedura dell'apporto di nuova finanza da parte del socio per Euro 500.000, destinata al pagamento delle percentuali aggiuntive rispetto a quelle “base” promesse ai creditori chirografari;
- è già avvenuto l'incasso della vendita dei crediti fiscali agli acquirenti * e * per complessivi Euro 656.726;
- sul conto della procedura, considerato anche il versamento iniziale del fondo spese disposto dal Tribunale, risulta dunque depositato ad oggi un importo di Euro 1.295 mila circa;
- sui conti correnti bancari della Società risulta depositata al 30 novembre 2024 una disponibilità liquida di Euro 1.142 mila circa;
- è previsto che la vendita dei residui crediti fiscali avvenga entro cinque mesi dall'omologa dando luogo all'incasso sul conto della procedura del prezzo pari ad Euro 1.086.946,36; si ha motivo di ritenere che i tempi possano essere in effetti più brevi;
- è previsto che la vendita del Ramo Ideoteca avvenga entro febbraio 2025 dando luogo all'incasso sul conto della procedura del prezzo pari ad Euro 272.000;

LE CONDIZIONI EX ARTICOLO 120 QUATER CCII

Il tema, assai complesso, introdotto dall'articolo 120 quater CCII è stato analiticamente trattato nella Relazione particolareggiata. Esso risulta in concreto privo di interesse nel caso del concordato CEA dal momento che non si è verificata * la condizione che ne rende necessaria l'applicazione, vale a dire il dissenso di una o più classi.

LE ANALISI RELATIVE ALLA CONVENIENZA DEL CONCORDATO ALLA LUCE DEI PRESUMIBILI ESITI DI UNA DIVERSA PROCEDURA

Seppure superato, di fatto, dall'esito delle votazioni, che testimonia chiaramente in merito alla valutazione di convenienza effettuata dai creditori, si dà atto nel presente parere dello svolgimento delle analisi effettuate dalla Società in merito alle possibili conseguenze di una diversa procedura, identificata nella liquidazione giudiziale.

Gli esiti delle analisi effettuate dalla Società e dall'attestatore, approfondite dallo scrivente, hanno concordemente evidenziato che in ipotesi di liquidazione giudiziale nessun riparto risulterebbe possibile per i creditori interessati al concordato (chirografari) e che anche una parte importante del passivo privilegiato rimarrebbe insoddisfatta. In particolare, la migliore previsione formulabile porterebbe a ritenere possibile un soddisfacimento del credito "MCC" nella percentuale del 40% circa.

La conclusione raggiunta, relativa ad un'analisi dell'alternativa concordato / liquidazione giudiziale considerata in un'ottica ex ante, può essere confermata anche se, con impostazione "pragmatica", si volessero considerare i possibili effetti concretamente prefigurabili per il caso di transito ad una procedura liquidatoria mediante l'affidamento ad un curatore del patrimonio aziendale nelle condizioni in cui si trova oggi. Vale a dire nelle condizioni che dipendono dall'esito degli interventi organizzativi, commerciali, economici e finanziari attuati dal nuovo socio e dai nuovi amministratori nella imminenza e, prevalentemente, dopo il 30 ottobre 2023.

Infatti, in caso di mancata omologazione del concordato:

- verrebbe meno la validità degli apporti e degli impegni condizionati all'omologa del medesimo (apporto nuova finanza certa – apporto nuova finanza eventuale – concessione favorevoli condizioni di pagamento degli acquisti - acquisto crediti fiscali al prezzo stabilito e nei tempi stabiliti – acquisto Ramo Ideoteca al prezzo stabilito e nei tempi stabiliti);

- si determinerebbero gli effetti sul presumibile valore di realizzo degli asset esaminati ai fini della stima del "valore di liquidazione";

- * la liquidazione giudiziale dovrebbe fronteggiare un passivo sensibilmente aumentato dalla maturazione di oneri prededucibili che non troverebbero più fisiologica copertura mediante la continuità aziendale;

l'ipotetico valore attribuibile al complesso aziendale nella prospettiva della vendita a terzi dell'azienda in funzionamento (astrattamente maggiore di quello stimabile ex ante) dovrebbe scontare gli effetti positivi sui flussi di cassa prospetticamente generati dalla continuità aziendale riconducibili a condizioni di gestione dipendenti da scelte di terzi e destinate a venire meno.

È anche in questa ottica, dunque, che i creditori hanno espresso un voto ampiamente favorevole alla soluzione concordataria.

...OMISSIS... 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Le analisi effettuate, l'attività svolta dalla Società, i caratteri essenziali e lo svolgimento della procedura, dalla presentazione della domanda ex art. 44 CCII sino alle operazioni di voto (concluse con l'approvazione della proposta con maggioranze assai elevate e da parte di tutte le classi), consentono di constatare, a parere dello scrivente commissario giudiziale, che non risultano smentite le condizioni di ritualità della proposta che hanno determinato l'apertura della procedura da parte del Tribunale e che non sono emersi fatti o circostanze che conducano a ritenere non verificate positivamente le condizioni stabilite per l'omologazione del concordato.

In ogni caso, sulla fattibilità economica si sono espressi i creditori consapevolmente con il loro voto a seguito di adeguata relazione particolareggiata informativa anche sull'alternativa liquidatoria, sicché ogni ulteriore controllo è precluso al Tribunale in sede di omologazione, atteso che il piano non appare ad oggi ex ante privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, peraltro in assenza di opposizioni o di motivi ostativi espliciti.

Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, CCII.

Trattandosi di concordato in continuità "diretta" non deve essere nominato come da prassi di questa Sezione un liquidatore giudiziale, anche considerato che a norma * dell'art. 84 comma 8 CCII vi è già un offerente individuato, per la cessione di ogni asset patrimoniale della società e facente parte dell'azienda, già peraltro oggetto della procedura ex art. 91 CCII.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo proposto dalla società ricorrente * ;

STABILISCE le seguenti disposizioni esecutive che tengono conto dell'assenza di un organo istituzionale rappresentativo degli interessi dei creditori, come invece avviene nella forma di concordato liquidatoria/per cessione dei beni:

a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare al commissario giudiziale report trimestrali entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;

b) il commissario giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;

c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi una relazione corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;

d) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante dovrà munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

e) il legale rappresentante richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

f) il legale rappresentante, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che * procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

g) le somme ricavate dalla mera liquidazione di beni ove sussistenti e dall'incasso dei crediti commerciali saranno depositate dal Legale rappresentante sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi ai fini esecutivi del piano saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale, che curerà altresì l'incasso sul conto corrente della procedura a fini di riparto della finanza esterna promessa;

h) il legale rappresentante dovrà registrare ogni operazione contabile attinente l'esecuzione dei pagamenti della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;

i) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti; il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre entro la data indicata nel piano il progetto di ripartizione dei creditori privilegiati e chirografari e detto progetto, vistato dal commissario giudiziale, sarà sottoposto al giudice delegato per la preventiva visione; l'organo commissariale procederà tempestivamente alla comunicazione del piano di riparto ai creditori, fatta

salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;

j) il legale rappresentante della società ricorrente riferirà all'organo commissariale in ordine alle eventuali procedure competitive di dismissione dei cespiti non strategici, nonché procederà all'eventuale predisposizione del relativo progetto di ripartizione secondo le modalità sopra indicate;

k) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;

l) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;

m) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare * l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

n) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il commissario giudiziale (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione dell'organo commissariale indicata al punto precedente;

o) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi o dei flussi derivanti dalla c.d. continuità indiretta in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;

p) il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;

q) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;

r) dispone che la società ricorrente informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

s) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

t) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario; a cadenza semestrale decorrente dalla pubblicazione del decreto di omologa, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, trasmettendolo ai creditori; conclusa l'esecuzione del concordato, il * commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9 CCII;

u) dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglierà l'adempimento, dovendo riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente al Pubblico Ministero, alla società proponente ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12 dicembre 2024.

Depositato in cancelleria il 31 dicembre 2024